



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

APPROVATO

- con Deliberazione Consiliare n. 60 del 03-11-2021

MODIFICATO E INTEGRATO

- con Deliberazione Consiliare n. 62 del 21-12-2022

- con Deliberazione Consiliare n. 45 del 02-10-2024

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI, SELEZIONE E ACCESSO ALL'IMPIEGO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Oggetto.....	4
Art. 2 Principi e criteri generali	4
Art 3 Pianificazione e programmazione dei fabbisogni di personale.....	5
Art. 4 Requisiti generali e specifici	5
Art. 5 Modalità di accesso dall'esterno.....	6
Art. 6 Titoli di studio e professionali per la partecipazione alle selezioni pubbliche	7
CAPO II LA FASE DI ACCESSO ALLA SELEZIONE	9
Art. 7 Il bando di concorso.....	9
Art. 8 Domanda di partecipazione.....	11
Art. 9 Contenuto della domanda di partecipazione	11
Art. 10 Istruttoria ed ammissione delle domande	13
Art. 11 Comunicazioni ai candidati	13
Art. 12 Ammissione alla selezione	14
CAPO III LA COMMISSIONE ESAMINATRICE.....	15
Art. 13 Commissioni esaminatrici.....	15
Art. 14 Prove selettive.....	17
CAPO IV TITOLI.....	20
Art. 15 Valutazione dei titoli.....	20
CAPO V LO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE	22
Art. 16 Calendario delle prove.....	22
Art. 17 Preselezioni.....	22
Art. 18 Criteri generali.....	23
CAPO VI SVOLGIMENTO DELLE PROVE.....	26
Art. 19 Prove scritte	26
Art. 20 Prove pratiche e/o attitudinali	27
Art. 21 Prove orali.....	27
CAPO VII LA CONCLUSIONE DELLA SELEZIONE	29
Art. 22 Formazione delle graduatorie.....	29
Art. 23 Utilizzo delle graduatorie di altre Amministrazioni	29
Art. 25 Periodo di prova	32
CAPO VIII ALTRE MODALITÀ DI ASSUNZIONE.....	33
Art. 26 Assunzioni ex lege n. 56/1987	33
Art. 27 Assunzioni obbligatorie	33

CAPO IX PROCEDURE DI MOBILITÀ E ASSEGNAZIONI TEMPORANEE	35
Art. 28 Principi generali sulla mobilità	35
Art. 29 Mobilità esterna	35
Art. 30 Comandi e distacchi.....	37
CAPO X CAMBIO DI PROFILI PROFESSIONALI E MANSIONI.....	38
Art. 31 Cambio di profilo professionale.....	38
Art. 32 Inidoneità alla mansione	38
CAPO XI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO PARZIALE E A TEMPO DETERMINATO	40
Art. 33 Reclutamento del personale di ruolo a tempo parziale – requisiti	40
Art. 34 Reclutamento del personale a tempo determinato.....	40
Art. 35 Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato	40
Art. 36 Contratti di formazione e lavoro	41
Art. 37 Contratti dirigenziali e di alta specializzazione a tempo determinato e collaborazioni ad alto contenuto di professionalità	41
Art. 38 Incompatibilità	42
Art. 39 Requisiti per il conferimento dell'incarico a tempo determinato	42
Art. 40 Stipulazione del contratto e suo contenuto	42
Art. 41 Inserimento del soggetto con contratto a termine nella struttura della Provincia	43
CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI.....	44
Art. 42 Selezione unica.....	44
Art. 43 Trasparenza e protezione dati personali	44
Art. 44 Norme di rinvio.....	44
Art. 45 Norme finali	45

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi e delle procedure selettive preordinate all'accesso all'impiego nella Provincia di Campobasso, in conformità al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82, ed ai criteri generali stabiliti dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi vigente, nell'esercizio della propria autonoma capacità organizzativa ai sensi dell'art. 117, c.6, della Costituzione. In particolare, disciplina:

- a) la pianificazione e la programmazione dei fabbisogni di personale, funzionali alle politiche e agli obiettivi che la Provincia di Campobasso intende perseguire;
- b) le modalità di accesso dall'esterno dei lavoratori ai profili professionali, con modalità idonee a garantire l'accertamento delle attitudini e delle professionalità necessarie per l'espletamento delle mansioni correlate ai posti da ricoprire. Per specifiche procedure connesse all'assunzione mediante centri per l'impiego, alla riserva di posti per particolari categorie di personale, ai rapporti di lavoro a tempo parziale e di impiego a tempo determinato, pieno o parziale, si applicano le norme legislative e contrattuali di riferimento;
- c) le condizioni e i limiti per l'utilizzazione delle diverse tipologie di rapporto di lavoro.

Art. 2

Principi e criteri generali

1. Le modalità di accesso all'impiego disciplinate dal presente Regolamento (di seguito indicate con "selezioni") si svolgono secondo modalità improntate alla massima partecipazione, all'efficacia nel soddisfare i fabbisogni della Provincia per individuare le competenze più qualificate in relazione alle posizioni lavorative da ricoprire, alla imparzialità e trasparenza, all'efficienza, alla economicità, alla celerità e semplificazione amministrativa. Nella formulazione ed attuazione del presente Regolamento è perseguito l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini.

2. Le selezioni sono indette sulla base del Piano triennale dei fabbisogni di personale, inserito nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sezione Organizzazione e Capitale Umano, sentiti i dirigenti delle strutture organizzative in cui sono previsti i posti da coprire, e nel rispetto delle condizioni di legge in materia di sostenibilità della spesa.

3. Le selezioni possono destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti nei limiti stabiliti dalla legge.

4. Per le aree o categorie per l'accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, la Provincia procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso.

5. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1999 n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati avvengono per chiamata

numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

Art 3

Pianificazione e programmazione dei fabbisogni di personale

1. Il Presidente, nel rispetto del modello vigente di relazioni sindacali, approva il Piano triennale e annuale dei fabbisogni di personale, che definisce – in base alle indicazioni contenute nel Documento Unico di Programmazione, adottato dal Consiglio, e nel rispetto dei vincoli di spesa ivi contenuti – il fabbisogno complessivo di personale dell’Ente, con particolare riguardo:

- a) all’inserimento di figure professionali particolari, connesse a nuovi compiti e funzioni da potenziare;
- b) all’introduzione e all’utilizzo delle forme contrattuali flessibili di lavoro previste dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- c) all’inserimento del personale di cui alla Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;
- d) alle modalità di reclutamento di personale oggetto della programmazione, garantendo complessivamente un adeguato accesso all’Ente dall’esterno.

2. Ogni anno, contestualmente alla definizione del P.E.G., il Segretario Generale, avvalendosi delle strutture dirigenziali competenti *ratione materiae*, esamina l’assetto organizzativo previsto dall’organigramma e il quadro di assegnazione dell’organico e ne valuta l’adeguatezza in ragione dei programmi e degli obiettivi dell’Amministrazione, delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili e delle relative variazioni intervenute, di eventuali nuove funzioni attribuite all’Ente e delle esigenze organizzative e funzionali espresse dai Dirigenti.

Art. 4

Requisiti generali e specifici

1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) maggiore età;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;
- e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti.

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza.

3. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

4. La Provincia individua, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l’abilitazione professionale richiesti per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in

materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione collettiva del relativo comparto, nonché con il sistema di classificazione adottato.

5. Non possono essere assunti nell'Ente coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

6. I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

7. Con l'atto che indice il concorso possono essere prescritti requisiti specifici in relazione a particolari esigenze di posti da ricoprire, per esigenze connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità specificatamente motivate nel bando.

8. Ove, in esito all'accertamento di cui al comma precedente, risulti il mancato possesso dei requisiti prescritti, il provvedimento di esclusione dalla selezione, debitamente motivato, deve essere comunicato tempestivamente agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero notificato con le modalità e nei termini di legge.

9. I requisiti generali e quelli speciali previsti dal presente Regolamento e dal bando di selezione debbono essere posseduti, con riferimento ai relativi profili professionali, anche da coloro che vengono assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato o a carattere stagionale.

Art. 5

Modalità di accesso dall'esterno

1. L'accesso agli impieghi della Provincia di Campobasso ha luogo:
 - a) tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, effettuabili alternativamente:
 - a1) per concorso pubblico (per esami, per titoli ed esami);
 - a2) per corso-concorso, che consiste in un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi e in un concorso che può essere per titoli, per esami, o per titoli ed esami.
 - b) Per tali tipologie di accesso è possibile prevedere una riserva non superiore al cinquanta per cento per il personale di ruolo dell'Amministrazione appartenente alla categoria immediatamente inferiore al posto messo a selezione, in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno, con un'anzianità di servizio di almeno due anni;

- c) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dal competente Centro per l'Impiego, ai sensi della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 e ss.mm.ii., relativamente ai profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. In tali casi è previsto lo svolgimento di una prova pratico-attitudinale esclusivamente finalizzata all'accertamento dell'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni, senza valutazione comparativa tra i candidati avviati;
- d) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento costituite ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, effettuabile con le modalità previste alla precedente lettera b). L'Ente può promuovere, altresì, programmi di assunzione di soggetti disabili, ai sensi dell'art. 11 della citata Legge, tramite apposita convenzione;
- e) mediante procedura di mobilità tra Enti, secondo i criteri definiti nel successivo articolo 29;
- f) mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti, come specificato nel successivo articolo 23.

2. L'Amministrazione, nel rispetto dei principi generali in materia di reclutamento del personale e della disciplina contrattuale vigente, potrà avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle vigenti leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

3. L'accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato presso la Provincia di Campobasso ha luogo:

- a) per concorso pubblico per titoli ed esami secondo le disposizioni del presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali fissati dalla Legge;
- b) mediante procedura di mobilità tra Enti, secondo i criteri definiti nel successivo articolo 29;
- c) mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti, come specificato nel successivo articolo 23.

4. Tutte le procedure di reclutamento devono svolgersi con modalità che ne garantiscano l'adeguata pubblicità, l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.

5. La Provincia di Campobasso, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, può rivolgersi al Dipartimento della Funzione Pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) ai sensi della vigente normativa.

Art. 6

Titoli di studio e professionali per la partecipazione alle selezioni pubbliche

1. I titoli di studio o professionali per l'accesso dall'esterno agli impieghi dell'Ente sono i seguenti:

- a) **Categoria A:** diploma di istruzione secondaria di primo grado; eventuale corso di formazione specialistico per particolari profili professionali;
- b) **Categoria B:** diploma di istruzione secondaria di primo grado; eventuale corso di formazione specialistico o diploma di qualifica professionale biennale o triennale per particolari profili professionali in posizione giuridica con accesso iniziale in B3;
- c) **Categoria C:** diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

d) **Categoria D:** titolo di studio universitario, consistente almeno nel diploma universitario triennale o nella laurea triennale, conseguito nell'ambito degli ordinamenti previgenti ovvero nella laurea di primo livello o laurea prevista dall'ordinamento attuale (D.M. 270/04); eventuale abilitazione professionale, iscrizione ad albi o specializzazione *post lauream* per l'accesso a particolari profili professionali.

2. Alla procedura concorsuale, per titoli e/o esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato sono ammessi i cittadini in possesso del titolo di studio universitario, consistente almeno nel diploma universitario triennale o nella laurea triennale, conseguito nell'ambito degli ordinamenti previgenti ovvero nella laurea di primo livello o laurea prevista dall'ordinamento attuale (D.M. 270/04) e di uno dei seguenti requisiti:

a) cinque anni di servizio svolti presso pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesta la laurea o la laurea magistrale;

b) cinque anni di incarico dirigenziale o equiparato presso amministrazioni pubbliche.

Requisiti ulteriori o diversi (es. iscrizione ad ordini o albi professionali) possono essere stabiliti nel bando di concorso.

3. Per i cittadini degli Stati membri dell'U.E. l'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti.

4. I bandi per le selezioni pubbliche stabiliscono esattamente la natura e la tipologia dei requisiti culturali e professionali che devono essere posseduti dai candidati in relazione ai contenuti peculiari dei profili oggetto della selezione, nel rispetto delle indicazioni espressamente contenute nella declaratoria dei profili professionali.

CAPO II

LA FASE DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

Art. 7

Il bando di concorso

1. Il bando di concorso indica la tipologia di selezione, individuata tra quelle di cui al precedente articolo 5, e contiene i seguenti elementi:
 - a) il termine di presentazione della domanda (che non può essere inferiore a 10 e superiore a 30 giorni) dalla pubblicazione del bando sul Portale www.InPA.gov.it di cui all'art. 35-ter del D. Lgs. n. 165/2001, nonché le modalità di presentazione della stessa mediante la compilazione del format di candidatura attraverso il medesimo Portale, seguendo le modalità dallo stesso indicate;
 - b) i requisiti generali richiesti per l'assunzione ed i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;
 - c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'art. 37, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica - ivi incluse le capacità comportamentali, comprese quelle relazionali, e le attitudini - i punteggi attribuibili (punteggio massimo ottenibile), le modalità per la loro definizione ed il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;
 - d) l'eventuale previsione di forme di preselezione ed i loro criteri generali;
 - e) il diario e la sede delle prove d'esame, ovvero le modalità per la loro successiva comunicazione ai candidati tramite il portale www.InPA.gov.it ed in apposita sezione del sito web della Provincia;
 - f) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'art. 5 del D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;
 - g) il numero e le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, nonché i termini e le modalità di presentazione dei titoli che consentono di concorrere ai posti riservati;
 - h) il numero e le percentuali dei posti riservati in base a disposizioni di legge a favore di determinate categorie di soggetti, ovvero, in alternativa, l'attestazione del rispetto della percentuale di riserva qualora la stessa risulti già rispettata dalla Provincia;
 - i) le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. A tal fine il bando di concorso prevede specifiche modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse;
 - j) le modalità attraverso le quali i disabili possono comunicare alla Provincia l'eventuale necessità di ausili per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri (cfr. art. 16, legge n. 68/1999), nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (cfr. art. 20, legge n. 104/1992);
 - k) il numero dei posti messi a concorso, l'area ed il profilo professionale eventuale, nonché la sede di prevista assegnazione;
 - l) le misure di carattere organizzativo rivolte ad assicurare la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche

attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine il bando di concorso prevede specifiche modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche la Provincia può richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità della candidata al loro svolgimento;

- m) la forma contrattuale di assunzione ed il trattamento economico connesso;
- n) le percentuali di personale in servizio nella Provincia appartenente alle categorie riservatarie, nonché della rappresentatività di genere nello stesso Ente, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- o) l'eventuale clausola esplicita e motivata con la quale è stabilito che l'assenza della vista è causa di inidoneità e di esclusione dalla selezione, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 120;
- p) l'importo e le modalità di versamento della tassa di concorso, ove prevista;
- q) l'informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- r) la citazione della Legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001.
- s) ogni altra informazione utile ai fini della specificità della selezione o richiesta da leggi o regolamenti.

2. Salva diversa disposizione del bando, i requisiti previsti per la partecipazione alla selezione ed i titoli utili devono essere posseduti sia alla data di presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

3. Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento www.InPA.gov.it, oltre che all'Albo Pretorio informatico e sul sito internet istituzionale dell'Ente. La pubblicazione delle procedure di reclutamento sul sito istituzionale della Provincia e sul Portale unico del reclutamento esonera dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

4. Per esigenze di pubblico interesse e con provvedimento motivato, il dirigente del Servizio Personale può procedere:

- alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, ove già scaduto, ovvero alla relativa proroga, ove non ancora scaduto. Restano valide le domande già presentate, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, ad integrare detta documentazione;
- alla rettifica o all'integrazione del bando. Nel caso in cui la modifica del bando riguardi i requisiti di accesso o le prove d'esame, il provvedimento prevede, a seconda dei casi, la riapertura o la proroga del termine per la presentazione delle domande;
- alla revoca o all'annullamento d'ufficio del bando in qualsiasi momento della procedura selettiva. Sono inoltre indicate le modalità di restituzione della tassa di partecipazione, ove prevista.

5. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dalla Provincia, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, inoltre, la possibilità, per il candidato, di

modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata; in tal caso sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

6. Il bando di concorso tiene conto delle linee guida definite dal Dipartimento Funzione Pubblica e dalle altre competenti autorità in materia di selezioni pubbliche, condizioni sanitarie e di sicurezza.

Art. 8

Domanda di partecipazione

1. Gli interessati possono partecipare alla selezione esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, secondo quanto previsto dall'art. 35-ter, D. Lgs. n. 165/2001, e dall'art. 4 del D.P.R. n. 487/1994, secondo le procedure di accesso al portale www.InPA.gov.it. In caso di malfunzionamento parziale o totale del Portale InPA, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale ed accertato dalla Provincia, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un periodo di tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

2. Il bando prevede e disciplina le modalità e il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Non sono considerate valide le domande di partecipazione alla selezione redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle pervenute attraverso il Portale InPA e quelle compilate in modo difforme od incompleto rispetto a quanto indicato nel bando di concorso.

3. Per partecipare alla procedura occorre inviare la propria candidatura previa registrazione al Portale InPA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 487/1994, qualora il candidato non sia già registrato; viceversa, qualora il candidato abbia già in precedenza effettuato la registrazione al Portale, sarà sufficiente effettuare il login e ricercare la procedura di selezione d'interesse.

4. Nel modulo di presentazione della domanda il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione, negli appositi spazi, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, i dati, i requisiti ed i titoli richiesti dalla procedura. Tutta la documentazione eventualmente occorrente e richiesta a supporto delle dichiarazioni rese, deve essere caricata sul Portale al momento della compilazione della domanda e prima del suo inoltro.

5. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 9

Contenuto della domanda di partecipazione

1. Per l'ammissione alla selezione i concorrenti devono presentare, entro il termine indicato nel bando, con protrazione dello stesso al giorno successivo se il termine ultimo di

presentazione coincide con un giorno è festivo, una domanda nella quale, secondo le modalità di cui al precedente art. 8, sono tenuti a dichiarare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza ed eventuale recapito;
- b) la procedura di selezione alla quale intendono partecipare;
- c) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
- d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse e il godimento dei diritti civili e politici;
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- g) il titolo di studio posseduto o l'abilitazione professionale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
- h) la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata richieste dal bando;
- i) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;
- j) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- k) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, la posizione nei riguardi di tale obbligo e quella relativa agli obblighi del servizio militare;
- l) i titoli che danno diritto a fruire della riserva, se prevista dal bando di selezione;
- m) il possesso di ogni altro requisito, generale e specifico, previsto dal bando di selezione facendone apposita e analitica menzione;
- n) l'eventuale appartenenza a categorie protette con diritto a precedenza o preferenze ai sensi della normativa vigente;
- o) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse;
- p) l'eventuale situazione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi;
- q) l'avvenuta presa visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

2. La domanda deve essere firmata dal concorrente nelle modalità consentite dalla legge, a pena di esclusione.

3. Nel bando deve essere precisato che l'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o intempestive indicazioni da parte del concorrente, da disguidi postali o telegrafici, dall'utilizzo di un errato indirizzo di posta elettronica o da disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 10

Istruttoria ed ammissione delle domande

1. L'istruttoria delle domande è effettuata dalla struttura organizzativa competente in materia di reclutamento del personale, che è tenuta a provvedervi dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del presente Regolamento in ordine all'ammissione con riserva all'eventuale prova pre-selettiva.

2. L'istruttoria consiste nell'esame della regolarità delle domande e dei documenti prodotti. Nel caso di irregolarità sanabili, la struttura di cui al comma precedente invita i candidati a regolarizzare le domande, nel termine di 5 giorni dalla relativa richiesta. La regolarizzazione è ammessa nei casi di omissione/incompletezza di una o più dichiarazioni circa il possesso dei requisiti e di mancata produzione della ricevuta di versamento della tassa di concorso.

3. Esaurite le operazioni istruttorie, il Dirigente della struttura di cui al comma 1, con proprio provvedimento, dichiara l'ammissione delle domande regolari o regolarizzate e l'esclusione di quelle irregolari e insanabili.

4. Dell'esclusione dalla selezione è data comunicazione all'interessato prima dell'inizio delle prove.

5. Nel caso in cui si faccia ricorso a forme di preselezione, il Dirigente della struttura di cui al comma 1, con proprio provvedimento, provvederà ad ammettere con riserva alla preselezione stessa tutti i candidati che abbiano presentato la domanda, riservandosi di verificare la regolarità delle domande dei soli concorrenti che abbiano superato la prova pre-selettiva.

Art. 11

Comunicazioni ai candidati

1. Ogni comunicazione ai candidati concernente la selezione, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, l'elenco dei candidati ammessi, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva, è effettuata attraverso il Portale InPA, oltre che sul sito istituzionale della Provincia, in apposita sezione indicata nel bando. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. Eventuali modifiche delle date e dei luoghi di svolgimento delle prove così come già indicate nel bando sono comunicate sul Portale InPA e sul sito istituzionale della Provincia entro un congruo termine per lo svolgimento delle stesse. La pubblicazione delle varie comunicazioni come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, sarà cura dei candidati prenderne visione e presentarsi all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati, muniti di idoneo documento d'identità.

2. Sul Portale e sul proprio sito istituzionale la Provincia pubblica uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire allo stesso Ente la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, indicati nella domanda, se non ne è già stata richiesta l'allegazione alla medesima domanda in termini perentori. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.

3. Nel caso di istanza per accesso agli atti e di accesso civico generalizzato, gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'art. 3, c. 1, D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, e all'art. 5, c. 5, D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, sono assolti dalla Provincia mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale InPA.

Art. 12

Ammissione alla selezione

1. La Provincia esamina le domande pervenute e dispone l'ammissione dei candidati alla selezione. Non è tenuto conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale InPA o dal bando di concorso.

2. Tutte le domande pervenute entro il termine indicato nel bando di concorso sono quindi preliminarmente esaminate dal dirigente del Servizio Personale, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità, procedendo alla verifica circa la loro conformità al contenuto del bando ed all'eventuale esclusione dei candidati nel caso di accertata non conformità. Determinano l'esclusione dalla procedura selettiva:

- il mancato possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione;
- la presentazione della domanda oltre i termini previsti;
- la presentazione della domanda con una modalità diversa da quelle previste dall'art. 8;
- l'eventuale mancata regolarizzazione della domanda entro il termine fissato dalla Provincia. Nel caso di vizi sanabili della domanda di partecipazione è disposta l'ammissione con riserva dei candidati, a condizione che gli stessi provvedano a regolarizzare la medesima domanda nei termini perentori che verranno loro comunicati, tenuto conto dei tempi di espletamento della procedura di selezione.

3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti dal bando di concorso può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato.

4. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, la Provincia verifica la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura. La Provincia si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento della procedura la veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dai candidati ammessi e di disporre con provvedimento motivato la relativa esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

5. La pubblicazione sul Portale InPA del provvedimento di ammissione ed esclusione dei candidati vale quale comunicazione ai candidati stessi a tutti gli effetti, ivi compresa la decorrenza dei termini per le eventuali impugnazioni.

CAPO III

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Art. 13

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni sono nominate dal Segretario Generale della Provincia di Campobasso, scaduto il termine ultimo di presentazione delle domande.
2. Le commissioni sono, di norma, composte dal Dirigente dell'Ente competente *ratione materiae* in ordine al/ai posto/i messi a bando, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di presidente sono attribuite al Segretario Generale nel caso di procedure per la copertura di posti di qualifica dirigenziale. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, come previsto dalla vigente normativa.
3. Gli esperti possono essere scelti anche tra i dipendenti della Provincia di Campobasso o tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni almeno di pari posizione contrattuale a quella del posto messo a concorso.
4. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati, nel caso di prove automatizzate, esperti in gestione di procedure informatizzate o, in ogni caso, esperti in selezione del personale. La prova per l'accertamento dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, oltre che della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere può essere affidata a membri aggregati della commissione esaminatrice, dotati di particolare formazione specifica, che non necessariamente devono partecipare a tutte le attività concorsuali, ma che possono limitare la propria partecipazione alla specifica fase in cui l'accertamento effettivamente si tenga. Per la raccolta di candidature a componente esterno di commissione la Provincia può pubblicare specifici avvisi sul Portale InPA e/o sul proprio sito istituzionale.
5. Ai lavori della commissione partecipa un segretario che è un dipendente dell'Ente inquadrato in categoria D. Nel provvedimento di costituzione della commissione può essere prevista la nomina di uno o più segretari supplenti, con funzione di sostituzione del segretario titolare in caso di suo impedimento, anche temporaneo. In particolari situazioni quali, a titolo esemplificativo, elevato numero di candidati, intrinseche difficoltà delle procedure, prove particolari e specialistiche, possono essere nominati uno o più segretari aggiunti con compiti specifici.
6. Non possono far parte delle commissioni i componenti del Consiglio, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Non possono far parte delle commissioni, altresì, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, secondo quanto previsto dall'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
7. La commissione opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti ed assume le determinazioni mediante votazione palese e a maggioranza di voti. Per ogni seduta il segretario redige il verbale, sottoscritto dal presidente, dai commissari e dal segretario in

ogni sua pagina. Ciascun commissario ha diritto a far risultare nel verbale il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti la commissione.

8. Nella seduta d'insediamento, il Dirigente della struttura organizzativa che ha curato l'istruttoria consegna al segretario della commissione esaminatrice copia del provvedimento di ammissione dei candidati, le domande e i documenti allegati. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del c.p.c. e dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora si riscontrino incompatibilità e in ogni caso di incompatibilità sopravvenuta, la seduta è immediatamente sospesa con rinvio degli atti al soggetto che ha provveduto alla nomina per la sostituzione del componente incompatibile.

9. Nel caso di morte o grave impedimento di uno dei commissari che non consenta a questi la firma del verbale dell'ultima seduta alla quale ha partecipato, la seduta è ritenuta valida purché il verbale rechi la firma degli altri componenti e del segretario.

10. Il commissario che, per assenza, non consenta lo svolgimento di due sedute, decade automaticamente dall'incarico.

11. La sostituzione del commissario dimissionario, decaduto, permanentemente impedito o deceduto è effettuata entro 15 giorni dal verificarsi della causa impeditiva. Detta sostituzione non inficia la validità della procedura sino a quel punto effettuata.

12. L'eventuale risoluzione del rapporto di impiego del Presidente e dei componenti delle Commissioni durante l'espletamento dei lavori della commissione non comporta la decadenza dall'incarico all'interno della stessa Commissione, ad eccezione dei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, ragioni di salute o decadenza dall'impiego comunque determinata.

13. La commissione tiene conto, nello svolgimento del procedimento, della seguente successione cronologica degli adempimenti:

- a) accertamento della sussistenza di eventuali incompatibilità con i candidati e sottoscrizione della relativa dichiarazione;
- b) determinazione delle date delle prove scritte e comunicazione del diario delle stesse ai candidati, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove;
- c) predisposizione dei quesiti/tracce/test oggetto delle prove;
- d) effettuazione delle prove scritte;
- e) valutazione delle prove scritte;
- f) valutazione dei titoli;
- g) comunicazione dell'esito delle prove scritte e del risultato della valutazione dei titoli ai candidati ammessi alla prova orale con l'indicazione del voto riportato e della data della prova orale, da inviare almeno 20 giorni prima della predetta data; nel caso in cui tutte le prove (scritta, pratica ed orale) siano indicate contestualmente, la comunicazione avviene nel termine unico di 20 giorni dall'espletamento delle stesse;
- h) predeterminazione, immediatamente prima della prova orale, dei quesiti da porre ai candidati;
- i) espletamento della prova orale;
- j) formazione della graduatoria degli idonei.

14. La commissione conclude le procedure concorsuali di norma entro sei mesi dalla data di

effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza del termine dovrà essere giustificata collegialmente con motivata relazione all'Amministrazione, che adotterà, se del caso, i provvedimenti sostitutivi.

Art. 14
Prove selettive

1. Le selezioni pubbliche possono essere articolate sulla base di una pluralità di momenti valutativi, strutturati in modo diversificato in relazione alle peculiarità del profilo professionale oggetto della selezione e alla complessità professionale della categoria nella quale il profilo stesso è collocato. Si tiene conto, a tal fine, delle declaratorie di professionalità di ogni categoria, stabilite in sede di contrattazione collettiva.

2. Le prove della selezione pubblica possono consistere, secondo l'indicazione del bando, in una o più delle seguenti tipologie, anche gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici o privati:

- a) prove scritte: consistenti nella redazione di elaborati volti a sollecitare nel candidato l'esposizione di conoscenze di ordine dottrinale e concettuale (prova scritta teorica) ovvero valutazioni su casi concreti della pratica amministrativa (prova scritta teorico-pratica) ovvero la risoluzione di problematiche di gestione attraverso casi simulati (prova scritta pratica);
- b) prove pratiche/attitudinali: consistenti nella produzione di un risultato concreto, anche mediante impiego di tecniche artigianali;
- c) prove automatizzate: consistenti nella risposta a quesiti predeterminati o in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo prestabilito e con la possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di enti o istituti specializzati pubblici o privati;

3. L'Ente, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, per l'assunzione di personale non dirigenziale provvederà all'effettuazione dell'unica prova scritta nel rispetto delle previsioni del D. L. n. 44/2021 convertito il L. n. n. 76/2021, eventualmente anche mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla.

4. La prova orale consiste in quesiti posti in forma diretta al candidato sulle materie indicate nel bando, miranti ad accertare la qualificazione professionale complessiva del candidato ed altri aspetti relazionali.

5. Il bando può stabilire che le prove selettive siano predisposte sulla base di programmi elaborati da esperti o società di consulenza in selezione del personale.

6. Con particolare riferimento al precedente comma 3, nelle procedure di reclutamento di personale non dirigenziale si prevede l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale di norma vertente sulle materie oggetto della prova scritta.

Per il reclutamento di personale cat. C è previsto l'espletamento di una sola prova scritta mediante tre quesiti a risposta multipla ed una prova orale.

Per il reclutamento di personale cat. D è previsto l'espletamento di una sola prova scritta mediante tre quesiti a risposta sintetica ed una prova orale.

È facoltà dell'Ente prevedere anche l'espletamento di una prova pratica nei casi di assunzioni di figure di elevata specializzazione tecnica di Categoria D e/o per le quali sia previsto il requisito della iscrizione ad un Albo Professionale.

7. Nelle selezioni per la copertura di posti di qualifica dirigenziale, le prove d'esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. La prima prova scritta è volta ad accertare il possesso di competenze tecnico-professionali afferenti alla specifica area professionale del posto messo a concorso. La seconda prova scritta è volta ad accertare il possesso delle competenze attinenti alle funzioni organizzative e gestionali proprie della figura dirigenziale nella pubblica amministrazione. La prova orale ha per oggetto l'accertamento, nell'ambito di un colloquio interdisciplinare, di un'adeguata conoscenza sulle materie delle prove scritte, di altre materie indicate nel bando, della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

8. La commissione dispone di punti 30 per la valutazione di ciascuna prova. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nella prova orale.

9. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 21/30 (o equivalente) ovvero la votazione superiore prevista nel bando. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 (o equivalente) ovvero con la votazione superiore prevista nel bando.

10. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni festivi o nei giorni di festività religiose ebraiche e valdesi.

11. Per tutte le categorie può essere previsto nel bando l'accertamento dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, oltre che della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, a livello di conoscenza scolastica. Tale accertamento viene diversamente graduato in relazione alla specificità del profilo oggetto di selezione. Il bando può disporre che l'accertamento determini un giudizio di idoneità autonomamente preclusivo e può collocarlo anche in sede di prova orale.

12. Conformemente a quanto previsto dall'art. 10 del D. L. n. 44/2021, convertito dalla L. n. 76/2021, le prove selettive possono essere espletate avvalendosi dell'utilizzo di strumenti informatici e digitali, prevedendo facoltativamente lo svolgimento in videoconferenza della prova orale.

13. L'Amministrazione può disporre lo svolgimento delle prove di esame da remoto, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

14. Per i profili qualificati dall'Ente, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica e per i quali è richiesta l'iscrizione ad un albo professionale, può essere prevista una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali:

- a) titoli di studio di livello superiore a quello richiesto per l'ammissione;
- b) corsi di specializzazione o perfezionamento con attestati finali di partecipazione (o eventuale superamento del corso);
- c) dottorati di ricerca (preferibilmente richiesti per l'accesso a posizioni di elevata professionalità);
- d) certificazioni ulteriori rispetto all'abilitazione;
- e) pubblicazioni.

I suddetti titoli devono essere attinenti al profilo professionale da ricoprire. La Commissione

potrà motivare la corrispondenza o meno del titolo in relazione al posto da ricoprire. Si considerano esperienze professionali le attività lavorative già svolte nel profilo previsto o che abbiano attinenza con le funzioni relative al posto da ricoprire. Per i profili non qualificati ad elevata specializzazione tecnica, la preselezione avviene attraverso la somministrazione di quiz.

CAPO IV

TITOLI

Art. 15

Valutazione dei titoli

1. Nel caso in cui la procedura di accesso agli impieghi preveda la valutazione di titoli, questi sono valutati esclusivamente dopo il completamento delle prove scritte per i soli candidati che, avendo conseguito il prescritto punteggio minimo, sono ammessi alla prova orale.
2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 (o equivalente);
3. Il punteggio suddetto viene ripartito nell'ambito dei seguenti gruppi di titoli:

Gruppo I	- titoli di studio, non più del 40% dei punti;
Gruppo II	- titoli di servizio, non più del 40% dei punti;
Gruppo III	- titoli vari, non più del 10% dei punti;
Gruppo IV	- curriculum professionale, non più del 10% dei punti.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati contestualmente alla comunicazione dell'esito delle prove scritte e/o pratiche.

Valutazione dei titoli di studio

L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo I - Titoli di studio - viene effettuata dalla Commissione secondo i criteri indicati dal presente articolo. Al presente gruppo viene attribuito un punteggio massimo di punti 4,00/30.

Il punteggio viene ripartito come appresso:

CLASSE A

TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

Massimo punti 2,40/30.

Il titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso, conseguito con la votazione minima di sufficienza, non dà luogo all'attribuzione di punteggio. Per lo stesso viene valutata la votazione superiore alla sufficienza, sempre che la stessa sia indicata nel titolo. Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito alla votazione risultante dal titolo in misura proporzionale al rapporto esistente fra il minimo, che non viene valutato, ed il massimo della votazione prevista dall'ordinamento per il titolo stesso. Per i titoli universitari la Commissione può ridurre fino a 0,2 trentesimi il punteggio ripartito con tale criterio, riservando la differenza così stabilita al titolo con votazione massima e lode. Le votazioni espresse con giudizio sintetico saranno rapportate a punteggio secondo l'uso corrente.

CLASSE B

TITOLI DI STUDIO ATTINENTI, DI LIVELLO PARI O SUPERIORE A QUELLO PRESCRITTO:

Massimo punti 1,00/30.

Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito ai titoli di studio di livello pari o superiore a quello prescritto per la partecipazione al concorso, purché la formazione culturale con gli

stessi conseguita risultati attinenti, in modo prevalente, ai contenuti professionali del posto a concorso. Ad ogni titolo, massimo due, viene attribuito un punteggio di 0,50/30.

CLASSE C

TITOLI DI STUDIO NON ATTINENTI, DI LIVELLO PARI O SUPERIORE A QUELLO PRESCRITTO

Massimo punti 0,60/30.

Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito ai soli titoli di studio di livello pari o superiore a quello prescritto per la partecipazione al concorso, non attinenti in modo prevalente ai contenuti professionali del posto a concorso, ma tali che, in rapporto ad essi, documentano il possesso di una più ampia e ricca formazione culturale. Ad ogni titolo, massimo due, viene attribuito un punteggio di 0,30/30. L'assegnazione del punteggio alle 3 classi avviene con criteri tali da assicurare che abbiano preminente valutazione i titoli comprovanti il possesso della formazione professionale attinente al profilo del posto messo a concorso.

Valutazione dei titoli di servizio

Viene ammesso a valutazione il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni nella categoria pari, superiore o in quella immediatamente inferiore al posto messo a concorso per un massimo di punti 4,00/30, attribuendo 0,40/30 ad ogni anno di servizio e per un massimo di anni 10. Per il servizio prestato in posizione non di ruolo, conclusosi senza demerito, il punteggio in parola sarà ridotto del 50%. Sono valutate, altresì, le frazioni di mese superiori a giorni 15, trascurando quelle uguali o inferiori a tale limite. Vengono valutati i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma ai sensi dell'art. 22 della L. n. 958 del 24/12/86.

Valutazione dei titoli vari

Al presente gruppo potranno essere attribuiti massimo punti 1/30. Rientrano nel presente gruppo le pubblicazioni edite a stampa e su siti web di rilievo professionale, i corsi di perfezionamento su materie attinenti alle funzioni del posto messo a concorso purché sia dichiarato il superamento della prova finale, i master conseguiti presso istituti universitari, i dottorati di ricerca, l'idoneità in concorsi per esami purché di qualifica funzionale pari o superiore a quella del posto messo a concorso, il servizio reso presso enti pubblici in regime giuridico di *locatio operis*, etc. La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta di volta in volta dalla Commissione in posizione di equità ed in relazione alla validità ed importanza del titolo per il profilo professionale di cui trattasi. Non saranno suscettibili di valutazione i titoli richiesti per l'ammissione.

Valutazione del curriculum professionale

Al curriculum professionale può essere attribuito un punteggio massimo di punti 1,00/30. L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo IV - Curriculum professionale - viene effettuata dalla commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturali e professionali illustrate dal concorrente nel curriculum presentato, tenendo particolare conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l'attitudine all'esercizio delle funzioni attribuite al posto a concorso, e per gli interni, anche tenendo conto di incarichi speciali svolti, di svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate e di eventuali encomi. La commissione tiene particolarmente conto:

- a) del giudizio complessivo discendente dai criteri di cui al precedente comma;
- b) delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia già dato luogo all'attribuzione di punteggio negli altri Gruppi di titoli.

Nessun punteggio viene attribuito dalla commissione al curriculum di contenuto irrilevante ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi.

CAPO V

LO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

Art. 16

Calendario delle prove

1. Le modalità di comunicazione del calendario delle prove sono espressamente indicate nel bando, che può altresì prevedere le date di svolgimento delle prove di cui al presente articolo.
2. Qualora non sia previsto nel bando, ai sensi del comma precedente, il calendario delle prove è reso noto mediante comunicazione personale ovvero, nel caso di elevato numero di candidati, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* e nell'apposita sezione dell'area "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della prova scritta. Per la prova orale il suddetto termine è di 20 giorni e nella convocazione devono essere riportati i voti conseguiti nella prova scritta, nonché il punteggio conseguito nell'eventuale valutazione dei titoli.
3. Per l'eventuale prova pratica può essere stabilito un termine di preavviso ridotto, comunque congruo, a giudizio della commissione esaminatrice, ove non si sia già provveduto a comunicare la sua data insieme alla comunicazione di quella prevista per la prova orale.
4. In caso di rinvio delle prove, non sono previsti i termini di preavviso di cui sopra.
5. I candidati saranno invitati a presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di identificazione.

Art. 17

Preselezioni

1. È facoltà dell'Amministrazione ricorrere, nelle procedure concorsuali, alla pre-selezione. L'eventualità dell'espletamento della prova pre-selettiva viene stabilita nel bando in relazione alla tipologia di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai candidati. Laddove ne venga disposto il ricorso si applicano i commi successivi.
2. Nel bando viene stabilito il punteggio minimo e il numero massimo di candidati che saranno ammessi alle prove scritte, fatti salvi gli ex aequo nell'ultima posizione utile. Di norma potranno essere ammessi alla prova scritta ed alla eventuale prova pratica un numero di candidati pari a dieci volte i posti messi a concorso, fatti salvi gli ex aequo nell'ultima posizione utile. In ogni caso, il punteggio della prova pre-selettiva non concorre al punteggio finale.
3. All'eventuale pre-selezione saranno ammessi con riserva tutti i candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione alla procedura concorsuale ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, salva successiva verifica di conformità al vero di quanto autocertificato.
4. Il calendario della pre-selezione può essere indicato nel bando di concorso. In tal caso, l'indicazione contenuta nel bando ha valore di convocazione a tutti gli effetti e i candidati sono tenuti a presentarsi nei giorni stabiliti muniti di valido documento di riconoscimento.

5. Qualora il calendario della pre-selezione non sia indicato nel bando di concorso, lo stesso sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione dell'area "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente, fatto salvo il rispetto del termine di preavviso di almeno quindici giorni. Sono fatte salve le eventuali differenti previsioni in caso di utilizzo del sistema di identità digitale (SPID).

6. Il risultato della pre-selezione è reso noto mediante pubblicazione della graduatoria, entro un termine massimo di 15 giorni dalla data di svolgimento, all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione dell'area "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente.

7. L'espletamento della pre-selezione può avvenire mediante sistemi automatizzati, avvalendosi a tal fine di società specializzate che affiancano la commissione esaminatrice in questa fase dei lavori. In particolare, la commissione indica alla società le materie e gli argomenti che dovranno costituire oggetto della prova, concordando con essa il numero dei quesiti e il tempo di risoluzione. L'incarico viene conferito al soggetto prescelto con provvedimento del Dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di reclutamento del personale, nel quale sono precisati contenuti, termini e modalità della prestazione, quantificando altresì il relativo compenso.

8. Nei concorsi con riserva di posti il personale interno può essere esonerato dallo svolgimento della pre-selezione, ove previsto dalla normativa vigente.

9. Il punteggio totalizzato nella preselezione non influisce in alcun modo sulla graduatoria di merito finale della selezione.

6. Nel caso in cui alla prova preselettiva intervenga un numero di candidati inferiore o pari a quello eventualmente stabilito nel bando per il successivo accesso alle prove concorsuali, la preselezione non avrà luogo e sono ammessi a dette prove i soli candidati presenti all'identificazione, dopo la verifica dei requisiti d'accesso.

7. Nel giorno di svolgimento della prova, antecedentemente all'effettuazione della stessa, sono rese note ai candidati le modalità di svolgimento della stessa, i criteri di valutazione e le modalità di comunicazione del risultato della stessa.

8. In relazione all'effettuazione delle prove preselettive possono essere nominate una o più sottocommissioni, in considerazione del numero dei candidati e/o delle sedi in cui viene svolta la preselezione. Le sottocommissioni, composte di tre membri, di cui un presidente, sono nominate con atto del Dirigente/Incaricato di E.Q. dell'Area Risorse umane/Servizio Personale.

Art. 18 **Criteri generali**

1. Le prove d'esame si distinguono in:
 - a) prova scritta;
 - b) prova pratica e/o attitudinale;
 - c) prova orale.

La tipologia delle prove, le materie oggetto delle stesse e le relative modalità di svolgimento sono indicate dal bando di concorso, come previsto dal precedente art. 5.

2. Le selezioni per l'assunzione del personale non dirigenziale prevedono:

- a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che saranno specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'art. 1, c. 1, legge n. 68/1999. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove saranno specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego;
- b) il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione contemperano l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi;
- c) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili.

2. Nelle selezioni per l'accesso alla dirigenza, in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle altre materie disciplinate dal D.P.R. n. 487/1994, sono valutate le capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.

3. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al dirigente del Servizio Personale. La Provincia pubblica sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascuna selezione svolta.

4. L'identità di ogni candidato è accertata preliminarmente all'inizio di ciascuna prova dalla commissione. A tal fine ciascun candidato è tenuto a presentarsi con idoneo documento di identità.

5. Per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'art. 4, c. 1, della legge n. 104/1992, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge n. 170/2010, la Provincia prevede che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 4-bis, D.L. n. 80/2021, conv. dalla legge n. 113/2021(art. 10). L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio dalla commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita dall'interessato e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.

6. La Provincia assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato

di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche la Provincia può richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità della candidata al loro svolgimento.

7. Al termine di ogni seduta di prova scritta e pratico-attitudinale, la commissione giudicatrice valuta gli elaborati e forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascuno, che ne riceve comunicazione con le modalità di cui al precedente art. 7. L'elenco è pubblicato contestualmente sul sito della Provincia.

8. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'art. 8, c. 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'interno, nonché nei giorni festivi nazionali.

CAPO VI

SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Art. 19

Prove scritte

1. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitali e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio ovvero con modalità casuali immediatamente prima dell'inizio della prova scritta, assicurando la riservatezza e l'integrità dell'intero procedimento.
2. Nell'orario prestabilito per ciascuna prova il presidente della commissione esaminatrice fa collocare i candidati in modo che non possano comunicare fra loro.
3. Il candidato redige gli elaborati in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita dalla Provincia per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.
4. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono eventualmente consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari. Non è ammesso l'uso di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche e/o informatiche portatili od altri mezzi tecnologici per la ricezione o la diffusione a distanza di suoni e/o immagini. eventuale Non è consentito l'accesso ai locali dove si svolge la prova con le apparecchiature di cui al periodo precedente.
6. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari; a tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime qualora emerga che vi sia stata violazione delle predette disposizioni.
7. La Provincia stabilisce adeguate misure organizzative e tecniche che assicurino l'univoca riconoscibilità ed al contempo riservatezza, fino alla attribuzione dei punteggi, degli elaborati di ciascun candidato. Il riconoscimento dell'autore dell'elaborato deve essere comunque effettuato alla presenza dell'intera commissione a conclusione dell'esame e della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti.

Art. 20
Prove pratiche e/o attitudinali

1. Le prove pratiche e/o attitudinali sono intese all'accertamento delle capacità, delle abilità e/o delle attitudini possedute dai candidati con riferimento ai contenuti professionali richiesti ai profili interessati dalla selezione.

2. Le prove possono consistere:

a) in attività di elaborazione o di inserimento di dati, anche attraverso l'utilizzo di applicativi informatici;

b) nell'utilizzo di strumentazione o di attrezzature, di macchine operatrici, di apparecchiature tecnologiche e materiali inerenti alle mansioni proprie del profilo interessato;

c) nella realizzazione, integrazione o modifica di opere e/o manufatti;

d) nella simulazione di situazioni tipiche nell'ambito delle mansioni proprie del profilo interessato, nelle quali il candidato è chiamato a svolgere interventi operativi;

e) nell'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini coerenti con la natura dell'impiego per il ruolo richiesto, intese come competenze trasversali.

Le prove di cui alle lett. d) ed e), in alternativa, possono essere richieste nella prova orale, integrandone il contenuto.

Con dette prove possono essere accertate le attitudini a ricoprire il ruolo organizzativo oggetto della selezione, intese come le capacità di approcciare e gestire i problemi lavorativi, il contesto organizzativo e le relazioni interpersonali.

3. La commissione esaminatrice predispose le prove, a cui sottoporre tutti i candidati della giornata, prima dell'inizio delle stesse, stabilendo altresì i criteri e le modalità di valutazione.

4. La commissione procede alla consegna a ciascuno dei candidati presenti nei locali destinati allo svolgimento della prova d'esame del materiale occorrente per lo svolgimento della medesima prova.

5. Sono garantite pari condizioni a tutti i candidati per lo svolgimento della prova pratica, con riferimento ai materiali, macchinari e strumenti da utilizzare, ai tempi ed alle altre condizioni nelle quali viene svolta la medesima prova.

6. Nel caso in cui non sia possibile inserire gli elaborati della prova pratica in un contenitore sigillato, la commissione procede alla loro valutazione al termine di ogni singola prova.

Art. 21
Prove orali

1. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e l'integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della

normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.

2. La commissione, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame assicurando la riservatezza e l'integrità dell'intero procedimento. Tali quesiti sono proposti, previa estrazione a sorte, a ciascun candidato.

3. I candidati sono ammessi alla prova orale secondo l'ordine determinato dalla commissione esaminatrice che, di norma, è stabilito mediante sorteggio ovvero in modo casuale durante la prima prova d'esame; contestualmente alla pubblicazione dei risultati della prima prova è così pubblicato il calendario degli orali formulato in ordine alfabetico a partire dalla lettera estratta.

4. La commissione esaminatrice procede alla valutazione della prova di ciascun candidato al suo termine, in riunione riservata non aperta al pubblico. È facoltà della commissione esaminatrice aggiungere al voto un giudizio.

5. A fini di garantire la massima partecipazione, la Provincia può disporre, indicandolo nel bando di concorso, che la prova orale possa svolgersi in videoconferenza, anche su motivata richiesta del candidato, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Ciascun componente della commissione deve dare atto dell'accertata corrispondenza tra il concorrente ed il soggetto presente in videoconferenza, con dichiarazione riportata in verbale. In caso di difficoltà di riconoscimento la commissione invita il concorrente ad un'ulteriore verifica e, in caso di impossibilità ad effettuare l'identificazione, procede all'esclusione del medesimo concorrente.

6. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame, con le modalità di cui all'art. 7. Successivamente all'espletamento delle prove orali la commissione effettua la valutazione dei titoli, che, di norma, deve concludersi entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali.

CAPO VII

LA CONCLUSIONE DELLA SELEZIONE

Art. 22

Formazione delle graduatorie

1. I concorrenti che superano la prova orale dovranno far pervenire alla struttura organizzativa competente in materia di reclutamento del personale, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta, i documenti su carta semplice attestanti il possesso degli eventuali titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, secondo quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. La documentazione non è richiesta nei casi in cui l'Ente ne sia in possesso o ne possa acquisire la disponibilità facendone richiesta ad altre amministrazioni.
2. La graduatoria generale di merito dei candidati è formata dalla commissione secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, consistente nella somma della media dei voti riportati nella prova scritta e di quella eventuale pratica, del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nella prova orale, osservando, a parità di punti, le preferenze di legge, e con indicazione dei vincitori, cioè dei candidati utilmente collocati in graduatoria nel limite dei posti a selezione. Nelle procedure per le quali è prevista una riserva di posti a favore del personale interno, tale personale, esauriti i posti riservati, ricopre i posti non coperti dagli esterni e, viceversa, i posti riservati al personale interno si aggiungono, per la quota non coperta, a quelli esterni.
3. Per le categorie beneficiarie di riserva e per le preferenze a parità di merito, si fa rinvio alle disposizioni dell'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii. e a quanto stabilito dalla Legge n. 191/98 relativamente al più giovane di età.
4. La graduatoria generale di merito con l'indicazione dei vincitori è approvata con provvedimento del Dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di reclutamento del personale, pubblicata all'Albo Pretorio *on line* e nell'apposita sezione dell'area "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.
5. La pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio *on line* e nell'apposita sezione dell'area "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente tiene luogo di ogni comunicazione personale relativa all'esito del concorso.
6. Le graduatorie rimangono efficaci per il termine previsto dalle norme vigenti, ai fini dell'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili rispetto alle previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

Art. 23

Utilizzo delle graduatorie di altre Amministrazioni

1. Al fine di rispondere ai principi di funzionalità, l'Amministrazione, per la copertura di posti vacanti disponibili, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per l'area o categoria e regime giuridico dei posti da ricoprire, può avvalersi della facoltà di utilizzare

graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Enti pubblici del comparto Funzioni Locali alle condizioni e nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente articolo.

2. L'utilizzazione delle graduatorie di altri Enti pubblici del comparto Funzioni Locali è possibile per assunzioni di personale della stessa categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico, senza considerare il livello economico all'interno della categoria, e per profilo professionale analogo o equivalente a quello da ricoprire o, quanto meno, coerente, anche alla luce del titolo di studio richiesto.

3. E' consentita l'utilizzazione di una graduatoria a tempo pieno per ricoprire un posto a tempo parziale, ma non viceversa. In caso di utilizzo di una graduatoria a tempo parziale per ricoprire un posto a tempo parziale, la graduatoria dovrà fare riferimento di norma ad un orario di durata almeno pari a quella prevista nel piano assunzionale dell'Ente, senza che a tal fine possano rilevare le modalità di svolgimento del rapporto (part time verticale, orizzontale, misto).

4. Le motivazioni alla base della scelta di utilizzare graduatorie di altri Enti risiedono nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nell'economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per l'assunzione dei dipendenti.

5. L'utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Enti pubblici del comparto Funzioni Locali può avvenire previo accordo tra le Amministrazioni interessate, stipulato sia prima che dopo l'approvazione della graduatoria, e deve essere disposta con decreto del Presidente. Tale utilizzazione, nel rispetto dei vincoli di cui al presente articolo, può essere disposta sia per concorsi da bandire sia per concorsi in fase di espletamento sia per concorsi le cui graduatorie siano già state approvate, purché la graduatoria sia in corso di validità al momento in cui si procede alla stipula della convenzione di utilizzo.

6. L'intesa si concretizza con la stipula di una convenzione in cui sono disciplinate le modalità di utilizzazione delle graduatorie.

7. L'utilizzazione delle graduatorie può essere disposta sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato dello stesso comparto. In entrambi i casi vi deve essere omogeneità tra il posto da coprire e quello in graduatoria.

8. Lo schema della convenzione è approvato con atto del Dirigente competente in materia di reclutamento del personale.

9. Nella convenzione sono indicati la durata dell'accordo, il numero di assunzioni, le modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due Enti pubblici, nonché gli eventuali rapporti economici.

10. Il consenso al perfezionamento delle assunzioni mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente da parte della Provincia di Campobasso è subordinato all'acquisizione di un'attestazione del Segretario comunale o provinciale o del Responsabile del Personale dell'Amministrazione titolare della graduatoria, riportante l'indicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria con la precisazione se sia stato impugnato/proposto ricorso concluso o pendente o se siano decaduti i termini senza che sia stato proposto alcun ricorso.

11. Il mero avvio della procedura di impugnazione della graduatoria costituisce motivo di diniego al consenso. Analogamente, il consenso è negato in caso di impugnazione della graduatoria presentata nelle more del perfezionamento della procedura di utilizzo.

12. Nel caso in cui sia stata precedentemente individuata ed utilizzata, a seguito di convenzione, una graduatoria a tempo indeterminato per l'assunzione di un dipendente a tempo determinato, qualora si versi nelle condizioni di procedere all'assunzione a tempo indeterminato sul medesimo posto in dotazione organica già occupato dal dipendente a tempo determinato, la Provincia di Campobasso può utilizzare, anche al fine di non disperdere la professionalità già acquisita dal dipendente in servizio, la medesima graduatoria già oggetto di convenzione, previa stipula di una nuova convenzione.

13. La Provincia di Campobasso si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione dell'idoneo posizionato utilmente ove vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale.

14. In caso di richieste di utilizzazione di graduatorie, a tempo determinato o indeterminato in corso di validità approvate dalla Provincia di Campobasso, da parte di altri Enti, il Dirigente del Settore competente in materia di risorse umane, sentito il Segretario Generale e su indirizzo del Presidente, valuterà le stesse sulla base del numero di idonei presenti e del numero di assunzioni previste. L'utilizzazione della graduatoria dovrà essere disciplinata da apposito accordo da sottoscrivere tra gli Enti, prima o dopo l'approvazione della stessa, e non potrà avere una durata superiore ad un anno. Nell'accordo dovranno essere disciplinati numero dei posti da concedere, modalità pratiche di utilizzo e altri criteri ritenuti opportuni.

15. Gli idonei che non accettassero proposte di assunzione da parte dell'Ente che ha chiesto e ottenuto l'utilizzazione della graduatoria non perdono il diritto ad essere chiamati ed assunti dall'Ente titolare della graduatoria medesima. La convenzione prevede espressamente che gli idonei assunti a tempo indeterminato a seguito dell'utilizzazione della graduatoria decadono dalla graduatoria stessa e si vincolano a permanere presso l'Ente utilizzatore per almeno cinque anni.

Art. 24

Approvazione atti commissione esaminatrice

1. Ricevuti gli atti dalla commissione esaminatrice, il dirigente/incaricato di E.Q. dell'Area Risorse umane/Servizio Personale, dopo averne verificata la regolarità, approva le operazioni concorsuali, previa rettifica degli errori materiali eventualmente riscontrati.

2. Il medesimo dirigente/incaricato di E.Q., ove abbia riscontrato la presenza di illegittimità conseguenti a violazioni di legge, di regolamento o del bando di selezione, rinvia gli atti alla commissione esaminatrice, invitandola a provvedere alla eliminazione dei vizi riscontrati.

3. La graduatoria finale del concorso, una volta approvata, è pubblicata contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale InPA e nel sito istituzionale della Provincia.

4. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

5. A seguito dell'approvazione degli atti della selezione e della graduatoria finale, i candidati risultati vincitori sono invitati:

- a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, salvo che gli stessi non siano detenuti da una pubblica amministrazione o da un gestore di servizio pubblico;
- a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

Art. 25

Periodo di prova

1. Il dipendente a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in due mesi per la categoria B e in sei mesi per le restanti categorie o aree, tenendo presente che, ai fini del compimento dei suddetti periodi, si tiene conto solo del servizio effettivamente prestato.

2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il loro consenso, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima categoria e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono, altresì, esonerati dal periodo di prova, con il loro consenso, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree o categorie riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti. In caso di malattia, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio, si applica l'articolo 38 del CCNL 21 maggio 2018.

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

5. Decorso la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.

6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.

8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

CAPO VIII

ALTRE MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Art. 26

Assunzioni ex lege n. 56/1987

1. Per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, l'accesso avviene sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento di cui all'articolo 16 della Legge n. 56/1987.
2. Dopo l'indizione della selezione da parte del Dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di reclutamento del personale, il competente Ufficio inoltra alle sezioni circoscrizionali la richiesta numerica di avviamento a selezione secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
3. Il Dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di reclutamento del personale nomina apposita commissione composta da un Dirigente dell'Ente, con funzioni di presidente, e da due esperti, la quale convoca i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, secondo l'ordine di avviamento, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.
4. La selezione, volta ad accertare solo l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni senza valutazione comparativa, consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, i cui contenuti sono determinati nel bando.
5. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o siano decaduti dal diritto alla stipula del contratto ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede con ulteriori avviamenti effettuati secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, a seguito di comunicazione dell'esito del precedente avviamento.
6. Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute da apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione dell'area "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento a selezione.
7. L'assunzione in prova e l'immissione in servizio dei lavoratori utilmente selezionati è effettuata anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento.

Art. 27

Assunzioni obbligatorie

1. L'assunzione obbligatoria di cittadini appartenenti alle categorie protette è disciplinata dalla normativa vigente e, in particolare, dalla Legge 12.03.1999, n. 68 e ss.mm.ii., fermi restando i requisiti professionali previsti dalle relative declaratorie, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento di obiettivi occupazionali, con procedure che garantiscano adeguate forme di selezione e di pubblicità. Possono essere, altresì, stipulate convenzioni di

integrazione lavorativa per l'avviamento dei disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

2. Con riferimento ai soggetti appartenenti alle categorie protette, l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, qualora disposto, avverrà in conformità alle singole specifiche disposizioni legislative in materia.

CAPO IX

PROCEDURE DI MOBILITÀ E ASSEGNAZIONI TEMPORANEE

Art. 28

Principi generali sulla mobilità

1. L'istituto della mobilità permette all'Ente di coprire fabbisogni di personale in modo ottimale senza ricorrere a procedure selettive dall'esterno e viene applicato nell'ottica di una valorizzazione della professionalità dei dipendenti.
2. Il sistema di mobilità della Provincia di Campobasso è informato ai principi di efficienza, ottimizzazione, economicità e razionalizzazione della gestione delle risorse umane.

Art. 29

Mobilità esterna

1. Fatti salvi i casi di mobilità interna, la copertura di posti vacanti è consentita mediante ricorso all'istituto della mobilità esterna, con le procedure previste delle norme vigenti in materia.
2. L'istituto della mobilità esterna è riconosciuto come fattore dinamico di gestione del personale, anche in virtù dell'effetto positivo derivante dall'inserimento di professionalità provenienti da esperienze diverse nell'ambito della pubblica amministrazione. A tal fine, per tutte le procedure di reclutamento e fatta salva la conclusione della procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, l'Amministrazione può ricorrere a tale istituto, sempre nell'ottica di una più efficiente ed efficace attività di acquisizione di risorse umane.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione provvede all'emanazione di apposito avviso di mobilità da pubblicare all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione dell'area "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente per un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a trenta giorni.
4. L'Amministrazione verifica l'idoneità a ricoprire la posizione di lavoro vacante sulla base della valutazione del curriculum presentato dal candidato e del colloquio finalizzato ad accertare le competenze specifiche relative all'ambito di inserimento, nonché gli aspetti attitudinali e motivazionali. In esito al colloquio, è formulato un giudizio sintetico, corredato dall'espressione di un punteggio espresso in trentesimi o valore equivalente. L'avviso di mobilità stabilisce la ripartizione dei punteggi massimi da attribuire al curriculum ed al colloquio nonché il punteggio minimo da conseguire ai fini dell'idoneità all'inserimento nella relativa graduatoria.
5. L'avviso di mobilità esterna reca i seguenti elementi:
 - a) il profilo professionale e la categoria o l'area oggetto della selezione;
 - b) la/le struttura/e di prima assegnazione;
 - c) i requisiti specifici richiesti per il posto messo a selezione, coincidenti con quelli richiesti per l'accesso dall'esterno allo stesso;
 - d) gli eventuali titoli curriculari valutabili e i criteri di valutazione dei titoli;

e) le modalità di presentazione della domanda;

6. Per l'ammissione alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere dipendenti, a tempo indeterminato, di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., avendo superato il relativo periodo di prova;
- b) essere inquadrati nella categoria e nel profilo professionale o nell'area pari o corrispondenti al posto che si intende ricoprire (la corrispondenza è accertata dalla commissione di cui al comma successivo sulla base delle apposite tabelle ministeriali di equiparazione vigenti alla data di scadenza dell'avviso);
- c) essere in possesso dei requisiti specifici richiesti per il posto messo a selezione, coincidenti con quelli richiesti per l'accesso dall'esterno allo stesso;
- d) non avere riportato, nei due anni precedenti quello di pubblicazione dell'avviso di mobilità, condanne penali e/o sanzioni disciplinari, né avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso;
- e) non essere stato valutato negativamente a seguito di verifica dei risultati conseguiti ai sensi delle norme contrattuali vigenti nei tre anni antecedenti quello di scadenza dell'avviso di mobilità;
- f) essere in possesso dell'idoneità alle mansioni relative al posto da ricoprire, da certificare, a cura del medico competente, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro.

Requisiti ulteriori possono essere, comunque, stabiliti nei singoli avvisi di mobilità.

7. Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione e saranno verificati ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro.

8. Il Segretario Generale, cui spetta di diritto la Presidenza della Commissione in caso di mobilità in entrata relativa a figure dirigenziali, nomina i componenti della commissione esaminatrice, individuandoli tra il personale dell'Amministrazione, di qualifica dirigenziale, esperti nelle materie oggetto del posto messo a selezione, di cui uno con funzioni di Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di categoria D.

9. Non possono far parte della commissione, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

10. La commissione, ove ritenuto necessario, potrà essere integrata da uno o più esperti per la valutazione di particolari professionalità o competenze aventi natura specialistica.

11. Nel caso in cui alla selezione partecipi un solo concorrente, si procede ugualmente e il posto viene assegnato solo se la commissione ritiene il concorrente idoneo al posto da ricoprire.

12. L'Ente non ha facoltà di scorrere la graduatoria, se non in caso di rinuncia del vincitore della stessa procedura, il quale non abbia preso servizio nei termini assegnati allo stesso dal bando medesimo.

13. Delle operazioni della commissione è redatto apposito verbale. L'esito delle operazioni di valutazione viene approvato dalla struttura dirigenziale competente in materia di reclutamento del personale.

14. Per quanto attiene alla necessità del previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza ai fini della definizione della procedura di mobilità, si applica la disciplina dettata dall'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, come riformulato dal D. L. n. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021.

15. Il dipendente trasferito per mobilità conserva il trattamento economico fondamentale goduto all'atto del trasferimento presso l'Amministrazione di provenienza. In caso di provenienza da una Amministrazione di diverso comparto, si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dal vigente CCNL del comparto Funzioni Locali. Eventuali differenze rispetto al trattamento economico fondamentale goduto all'atto del trasferimento danno luogo alla corresponsione di un assegno *ad personam* riassorbibile da ogni futuro aumento retributivo, sia dovuto ad incrementi contrattuali, sia dovuto a progressioni di carriera.

Art. 30 **Comandi e distacchi**

1. Il dipendente può essere comandato a prestare servizio presso altre pubbliche amministrazioni, purché tale servizio risponda a finalità di pubblico interesse.

2. All'assegnazione in posizione di comando si provvede, previo nulla osta del responsabile della struttura dirigenziale competente in materia di reclutamento del personale, con il consenso dell'interessato, a seguito di parere vincolante della struttura di appartenenza, con atto dell'Amministrazione di destinazione presso cui si dispone l'assegnazione in posizione di comando.

3. Il comando è sempre disposto a tempo determinato e può essere rinnovato; in ogni caso, il periodo di comando non può eccedere il triennio, ai sensi della normativa vigente; la data di scadenza del comando deve essere espressamente indicata nel provvedimento che lo dispone. Tutti gli oneri sono, di norma, a carico dell'Amministrazione presso cui il dipendente è comandato.

4. È, altresì, possibile disporre il distacco di un dipendente presso altre pubbliche amministrazioni, nel caso in cui il servizio prestato presso l'ente di destinazione risponda a precisi interessi della Provincia di Campobasso, con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, per quanto compatibili.

5. La Provincia di Campobasso può richiedere in comando o ricevere in distacco personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni, con le medesime procedure di cui ai commi precedenti.

CAPO X

CAMBIO DI PROFILI PROFESSIONALI E MANSIONI

Art. 31

Cambio di profilo professionale

1. Il cambio del profilo professionale si ispira al criterio della flessibilità di gestione delle risorse umane e può costituire elemento di sviluppo professionale dei dipendenti all'interno dell'Amministrazione; è accompagnata, ove necessario, da adeguate iniziative formative atte a coadiuvare il dipendente ad inserirsi nel nuovo profilo professionale.
2. Il cambio del profilo professionale di un dipendente all'interno della categoria giuridica di inquadramento può avvenire:
 - a) per mobilità interna;
 - b) per esigenze organizzative connesse a modifiche dell'organizzazione del lavoro che possono comportare l'istituzione, la soppressione o la variazione di mansioni;
 - c) per inidoneità a svolgere le mansioni previste dal profilo di inquadramento, accertata dalla Commissione medico collegiale o dal Medico competente, ai sensi di quanto disposto dal presente Regolamento, secondo i criteri e le procedure previste successivo art. 32.
3. L'inserimento nel nuovo profilo professionale avviene a condizione che il dipendente sia in possesso di titoli culturali e/o professionali adeguati al nuovo profilo e previa verifica di idoneità psicofisica alle mansioni previste dal profilo di destinazione, quando queste siano soggette alla sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi delle norme vigenti o, comunque, allorché la modifica del profilo professionale avviene per i motivi di cui al precedente comma 2, lettera c).
4. Il cambio del profilo professionale è attuata con provvedimento del Dirigente competente in materia di Risorse Umane:
 - a) d'ufficio o su richiesta dei dirigenti nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b);
 - b) d'ufficio nel caso previsto dal comma 2, lettera c).

Art. 32

Inidoneità alla mansione

1. Il Segretario Generale, sentito il Dirigente competente in materia di risorse umane, coordina opportune iniziative allo scopo di consentire un'adeguata ricollocazione dei lavoratori oggetto di giudizio medico di inidoneità alle mansioni ascritte al profilo professionale di inquadramento.
2. Il dipendente inidoneo alla mansione è adibito ad altre mansioni dal dirigente del Settore di appartenenza ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, dal Segretario Generale, sentiti i Dirigenti dei Settori di provenienza e di nuova assegnazione dell'interessato, che ne può disporre a tal fine il trasferimento a diverso Settore.
3. In entrambi i casi, ciò avviene all'interno della stessa categoria e previa verifica di idoneità alle nuove mansioni. La mobilità interna alla struttura di appartenenza o ad altra struttura può comportare il cambio di profilo professionale, ai sensi del precedente art. 31.

4. La ricollocazione del dipendente inidoneo può essere disposta anche in via temporanea; in tal caso, comunque nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma 2, è compito del Dirigente del Settore competente - in caso di assegnazione all'interno dello stesso Settore - ovvero dal Segretario Generale - in caso di collocazione all'interno di diverso Settore – attribuire al dipendente mansioni compatibili con lo stato di salute dello stesso, adeguatamente certificato.

5. Nel caso di ricollocazione temporanea, deve sempre essere indicato un termine, allo scadere del quale si procede ad una nuova verifica di idoneità.

6. Le procedure di ricollocazione dei dipendenti a seguito di giudizio medico di inidoneità alla mansione sono accompagnate, ove necessario, da adeguate iniziative formative.

CAPO XI

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO PARZIALE

E A TEMPO DETERMINATO

Art. 33

Reclutamento del personale di ruolo a tempo parziale – requisiti

1. Ai posti di ruolo a tempo parziale si accede con le stesse modalità e requisiti prescritti per l'accesso ai posti a tempo pieno, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 34

Reclutamento del personale a tempo determinato

1. L'Amministrazione può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei casi previsti dalle vigenti norme.

Art. 35

Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

1. Il reclutamento è effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.

2. La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo ai titoli la votazione conseguita nella prova selettiva. A parità si applicheranno le norme previste dal presente regolamento per il concorso pubblico.

3. Gli avvisi relativi alle selezioni, approvati dal dirigente del servizio personale, dovranno essere pubblicati per 20 giorni all'albo pretorio dell'ente, trasmessi per la pubblicazione ai comuni della Provincia, ai Centri per l'Impiego, comunicati alla RSU.

4. Il dirigente interessato può richiedere, in casi di necessità ed urgenza che la pubblicazione avvenga per giorni. 10.

5. L'amministrazione può, ai fini del reclutamento di personale a tempo determinato, ricorrere all'utilizzo di graduatorie di Enti terzi relative all'espletamento di concorsi pubblici per la copertura di posti a tempo indeterminato ove non vi siano proprie graduatorie.

6. Il dirigente del Servizio Personale provvede, con proprio atto, sentito il Presidente, all'utilizzo della graduatoria ed alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro.

Art. 36

Contratti di formazione e lavoro

1. Le assunzioni a tempo determinato mediante ricorso a contratti di formazione e lavoro sono effettuate con i criteri previsti e disciplinati dal vigente CCNL, nonché dalla normativa di riferimento. La relativa procedura selettiva potrà essere espletata con la modalità prevista al precedente articolo.

Art. 37

Contratti dirigenziali e di alta specializzazione a tempo determinato e collaborazioni ad alto contenuto di professionalità

1. E' consentito ricorrere alle previsioni dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 quando vi sia necessità di usufruire di una figura di particolare competenza e specializzazione cui affidare la direzione di un Settore dell'Ente.

2. Il ricorso alle previsioni di cui all'art. 110 comma 2 della L. n. 267/2000, è consentito esclusivamente in misura non superiore al 5% della dirigenza e dell'area direttiva ed è limitato all'assunzione di figure ulteriori a quelle previste dalle strutture "di line" dell'Ente, anche al di fuori della dotazione organica, dotate, mediante ricorso a contratti a tempo determinato con cui individuare dirigenti e/o alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, è possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, ai sensi dell'art. 110 comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000.

4. Sono da ritenersi di elevata specializzazione professionale le posizioni funzionali caratterizzate da un evoluto sistema di cognizioni disciplinari o multi disciplinari corrispondenti a quelle previste per i dirigenti ovvero per gli appartenenti alla categoria D anche muniti di iscrizione al relativo ordine professionale.

5. Si rende necessario il ricorso agli istituti di cui al presente articolo ove alle suddette competenze ad alto contenuto di professionalità non sia possibile farvi fronte con il personale in servizio presso l'Ente, ed in caso di assegnazione di incarico previsto dal precedente comma 3 esso è assegnato con apposite convenzioni a termine e per obiettivi determinati.

6. Fatta eccezione per il caso di cui al precedente comma 1, gli incarichi contemplati innanzi, devono essere affidati a persone estranee alla Provincia, delle quali sia riconosciuta e dimostrabile la specifica competenza professionale richiesta e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni contrattuali per la qualifica da ricoprire.

7. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del Presidente in carica al momento di perfezionamento del contratto.

8. Per il trattamento economico trova applicazione quanto previsto dall'art 110 della L. n. 267/2000.

9. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui la Provincia dichiari il dissesto o venga a trovarsi in una situazione di strutturale deficiarietà.

Art. 38
Incompatibilità

1. Oltre ai casi di incompatibilità previste da specifiche disposizioni di legge non possono essere conferiti incarichi di cui al precedente articolo:
- a) ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile ed affini fino al secondo grado del Presidente e degli Assessori;
 - b) ai rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza della Provincia;
 - c) ai dipendenti della Provincia, delle sue aziende speciali, delle società con prevalente capitale della provincia, anche se collocati in aspettativa;
 - d) ai soci di società (anche di fatto) aventi per legge o per contratto societario la legale rappresentanza delle stesse o il controllo delle società medesime mediante la detenzione di quote rilevanti del capitale, nonché i direttori tecnici delle società in parola, alle quali la Provincia abbia affidato appalti di lavoro, forniture o servizi o incarichi di natura diversa, che siano in corso di esecuzione al momento di affidamento dell'incarico e comunque in tutti gli ulteriori casi previsti da tutta la specifica disciplina di settore.

Art. 39
Requisiti per il conferimento dell'incarico a tempo determinato

1. Gli incarichi di cui al precedente articolo sono conferiti con provvedimento del Presidente, motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal successivo articolo e vengono attribuiti previa pubblicazione di apposito avviso ai candidati che abbiano presentato istanza e siano in possesso dei necessari requisiti sia sotto il profilo del titolo di studio posseduto, sia di eventuale iscrizione ad albi professionali richiesti dalla legge, sia sotto il profilo di precedenti e qualificanti esperienze lavorativo-professionali svolte nel medesimo servizio per il quale si vuole conferire l'incarico.
2. I predetti requisiti potranno essere accertati, da apposita commissione, anche a mezzo di colloquio attitudinale tendente ad accertare le capacità in ordine alle attività ed alla professionalità richiesta.
3. L'avviso indicherà le modalità di selezione. La Commissione procederà a selezionare un numero di candidati idonei non superiore a cinque, tra i quali il Presidente provvederà ad effettuare l'individuazione e la successiva nomina.

Art. 40
Stipulazione del contratto e suo contenuto

1. Alla stipulazione del contratto provvede il responsabile del Servizio Personale.

Art. 41

**Inserimento del soggetto con contratto a termine
nella struttura della Provincia**

1. L'incaricato ai sensi dei precedenti articoli è a tutti gli effetti collocato nella struttura della Provincia e collabora con la struttura amministrativa dello stesso fornendo le prestazioni previste in contratto.

2. L'incaricato risponde dei risultati del suo operato al Presidente ed è soggetto, comunque, all'ordinario potere di controllo, vigilanza e valutazione.

3. L'incaricato avrà libero accesso ad ogni tipo di documentazione necessaria o utile all'espletamento del suo incarico, per l'esecuzione del quale potrà avvalersi di mezzi e di beni della Provincia, con l'obbligo di serbare la doverosa riservatezza per i casi specifici previsti dalla legge.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42

Selezione unica

1. Con la selezione unica una o più amministrazioni pubbliche, tra cui la Provincia di Campobasso, svolgono unitariamente una procedura selettiva per figure professionali omogenee, ascrivibili alla medesima categoria o qualifica eventuale e per le figure dirigenziali.

2. La selezione unica è regolata da apposita convenzione stipulata tra la Provincia di Campobasso e gli altri enti interessati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con la quale sono disciplinati, in particolare, l'oggetto della selezione e le modalità di gestione della graduatoria, oltre all'eventuale corrispettivo o contributo dovuto dagli enti convenzionati. La convenzione, inoltre, stabilisce l'ente al quale è affidato lo svolgimento della procedura selettiva.

Art. 43

Trasparenza e protezione dati personali

1. Ai termini dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 33/2013, l'Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale:

- i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale;
- i criteri di valutazione della commissione esaminatrice;
- le tracce delle prove;
- le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

2. In applicazione del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, non possono essere diffusi o pubblicati on line dati personali relativi ai candidati se la loro pubblicazione non è resa obbligatoria da disposizioni di legge.

Art. 44

Norme di rinvio

1. Per la parte non disciplinata dal presente Regolamento o non disciplinata diversamente dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 487/1994, per quanto non modificato dal D.P.R. n. 82/2023.

2. Quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, dal D.P.R. n. 487/1994 e dal D.P.R. n. 82/2023, è oggetto di specifici atti adottati dagli uffici competenti *ratione materiae* sulla base delle norme, dei contratti e dei principi del presente Regolamento.

3. In materia di aggiornamento della misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali indette dalla Provincia di Campobasso, si applica quanto disposto tempo per tempo dalla vigente normativa. Sino a diversa disposizione si applicano le previsioni di cui al D.P.C.M. del 24/04/2020, in ossequio delle previsioni dell'art. 1, comma 5 dello stesso.

Art. 45
Norme finali

Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di modalità di acquisizione e sviluppo delle risorse umane.